**Tar Lazio Sent. n. 17328/2022 – Medico specialista: riconoscimento titoli extra comunitari -** Sentenza sul ricorso numero di registro generale 10518 del 2018, proposto da
S.K., rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Cotugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento della nota del Ministero della Salute, tramite la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N. - Ufficio 2 - prot. 0034370 del 10/07/2018 – fascicolo DGPROF/2/1.5.h.a.7.4/2017/86 -, notificata il 21/07/2018, con la quale viene negato il riconoscimento in Italia del titolo di medico specialista denominato “Certificato n.643”, corrispondente al titolo di specialista in “pediatria”, conseguito dalla ricorrente nella Federazione Russa presso l'Accademia Statale di Medicina di Voronezh (Federazione Russa); - della nota del Ministero della Salute, tramite la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N. - Ufficio 2 - prot. 0027321 datata 23/5/2018 – fascicolo DGPROF/2/1.5.h.a.7.4/2017/86 - con la quale si comunicavano i motivi ostativi al riconoscimento del titolo di medico specialista denominato “Certificato n.643” corrispondente al titolo di specialista in “pediatria”, conseguito dalla ricorrente nella Federazione Russa presso l'Accademia Statale di Medicina di Voronezh (Federazione Russa). Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO La ricorrente ha impugnato la nota del Ministero della Salute, con la quale viene negato il riconoscimento in Italia del titolo di medico specialista denominato “Certificato n.643”, corrispondente al titolo di specialista in “pediatria”, conseguito dalla ricorrente nella Federazione Russa presso l'Accademia Statale di Medicina di Voronezh (Federazione Russa).

In particolare, l’Amministrazione ha ritenuto che “l'art. 34. co. 4. del decreto legislativo 9 novembre 2007. n. 206 e s.m. prevede che le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione.

Il corso di specializzazione in pediatria, al termine del quale la S.V. ha conseguito il titolo di cui viene chiesto il riconoscimento, ha previsto una durata degli studi pari a neanche undici mesi, inferiore alla durata prevista dalla norma sopra richiamata per il conseguimento in Italia del titolo di medico specialista in pediatria.

Peraltro la S.V. come attestato dal suddetto "Certificato n. 643", rilasciato dall'Accademia Statale di Medicina di Voronezh- Cattedra di neonatologia, ha conseguito il titolo di medico specialista in pediatria al termine di un corso di studi in neonatologia.

Si sottolinea a tal riguardo, che la neonatologia, secondo gli ordinamenti didattici vigenti in Italia, rappresenta solo una parte della materia generale pediatria. Anche per tale motivo, quindi, ovvero per carenza di formazione specialistica rispetto agli ordinamenti didattici vigenti nel nostro Paese, la domanda avanzata dalla S.V. non può essere accolta”.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e/o falsa applicazione della l.7/12/2015 n.214 – violazione e falsa applicazione del principio e del meccanismo di riconoscimento automatico dei titoli di studio – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà. 2. Violazione e falsa applicazione dei principi stabiliti dalla Convenzione di Lisbona – mancata attivazione di misure compensative – violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE e dei relativi principi. Sostiene la ricorrente:

- che l’amministrazione non ha in alcun modo evidenziato le sostanziali differenze di contenuti formativi tra il corso di formazione specialistica previsto dall'ordinamento della Federazione Russa e quello previsto dall'ordinamento italiano;

- che le autorità della Federazione Russa – da un lato – ed il Consolato Generale – dall’altro – hanno certificato che ha conseguito la qualifica di “Medico specialista in Pediatria” avendo frequentato – dal 1° settembre 1997 al 29 luglio 1998 – il richiesto corso di specializzazione professionale, un ulteriore corso di riqualificazione professionale e avendo ricoperto ininterrottamente dal 28/9/1998 al 28/2/2006 la carica di medico neonatologo.

Si è costituito il Ministero resistente controdeducendo nel merito.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il d.P.R. n. 394/99, testo vigente, prevede che si applichino alle procedure di riconoscimento, per intero, le disposizioni di cui al titolo III del d.lgs. n. 206/2007 che ha recepito la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 in materia, così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013.

Segnatamente, il predetto d.P.R., agli artt. 49 e 50, disciplina il riconoscimento dei titoli extracomunitari posseduti da cittadini extracomunitari.

In particolare, l’art. 49 prevede che il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.

Il d.lgs. n. 206/2007, poi, prevede all'art. 16 che: “1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. 3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità può indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti: a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5; b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; c) del Ministero degli affari esteri. 4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata. 5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII. 6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi. 7. Nei casi di cui all'articolo 22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24”.

Il successivo art. 22 dispone che: “1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: a) (lettera soppressa dal d.lgs. n. 15 del 2016); b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. 2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale. 3. Con provvedimento dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività. 4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se: a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g); b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. 4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di: a) un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c); b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e). 4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all'articolo 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante. 6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente dello Stato membro di provenienza, acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa”.

All’art. 34, comma 4, prescrive che la durata della formazione medica specialistica non può essere inferiore a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3, della Direttiva 2005/36/CE (Riguardo alla formazione specialistica in Pediatria la durata minima prevista è di 4 anni svolti a tempo pieno).

Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Ministero resistente, il corso di specializzazione in pediatria, al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui viene chiesto il riconoscimento, ha previsto una durata degli studi pari a neanche undici mesi, inferiore alla durata di quattro anni prevista per il conseguimento in Italia del titolo di medico specialista in pediatria.

Né può ritenersi che il gap temporale dovesse determinare l’adozione di una misura compensativa.

La Sezione ha, infatti, sul punto già affermato (sent. n. 3138/2020), che sino alla emanazione del decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 le carenze da recuperare mediante misure compensative potevano, tra l’altro, riguardare sia il gap temporale (durata minima corso di laurea) sia il gap contenutistico (materie affrontate nel corso di studio all’estero) ma che, in seguito alla entrata in vigore dello stesso decreto è stata, tuttavia, abrogata la lettera a) del comma 1 dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007, ossia il presupposto relativo al gap temporale, così che “se tale specifico presupposto per la applicazione delle suddette misure compensative (il gap temporale) è dal -2016- venuto meno, lo stesso non potrà più parallelamente mancare, ab origine, in capo al peculiare titolo (estero, in questo caso) di cui ora si chiede il riconoscimento; in altre parole, con la abrogazione della suddetta lettera a) si potrà procedere al riconoscimento generale mediante applicazione di misure compensative dei soli titoli in cui si riscontri un certo gap contenutistico, non anche di quelli in cui si registri altresì un gap di natura temporale: il requisito della durata minima del corso di laurea dovrà pertanto essere sempre indefettibilmente rispettato”. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese possono essere compensate stante la peculiarità della questione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022.